



ALLEGATO "B"

COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Affari Generali e Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE		
ISTRUTTORIA CURATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Patrizia Vieni) _____		PRESENTATA DAL SINDACO (Dott. Alessandro Lazzara) _____
LONGI, 29 APRILE 2010		LONGI, 29 APRILE 2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA L.R. 23.12.2000, N. 30.

AREA AMMINISTRATIVA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

(Geom. Angelo Zingales)

=====

**ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. _____ DEL _____

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** l'entrata in vigore del nuovo "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) implica alcune modifiche dell'attuale contesto tecnico, organizzativo e normativo, soprattutto in considerazione delle novità, introdotte dal decreto stesso;
- **CHE** l'Ente ha avviato il processo di adeguamento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, consistente in:
 - redazione di un "*Documento Programmatico sulla Sicurezza*" dei dati, una delle misure minime previste dal Codice, in cui è illustrato sia lo stato della situazione relativa all'adozione delle misure minime di sicurezza atte a scongiurare i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, e accesso non autorizzato ai dati personali nonché il programma di adeguamento delle stesse misure di sicurezza;
 - censimento di tutte le banche dati presenti nelle singole unità operative del Comune, sia di tipo cartaceo che di tipo informatizzato, analizzate sotto il duplice profilo giuridico e tecnico, al fine di verificarne la conformità alla normativa e l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, fornendo a tutti i dirigenti responsabili idonei strumenti di valutazione delle misure esistenti e le indicazioni per gli eventuali interventi da adottare per migliorare gli standard di sicurezza necessari;
 - realizzazione di un programma di formazione rivolto a tutti i soggetti preposti a vario titolo, alla gestione e al trattamento dei dati personali;
 - identificazione e pubblicizzazione delle tipologie di dati "sensibili" trattati dai diversi uffici e le operazioni svolte sugli stessi con riguardo alle finalità di interesse pubblico perseguite.
- **CHE** necessita, inoltre, che i soggetti pubblici, disciplinino il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati da loro organizzate, gestite, o comunque utilizzate;
- **CHE** gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- **CHE** il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

- b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dei dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- **CHE** sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);
 - **CHE** il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "*schemi tipo*";
 - **CHE** l'articolo 20, comma 4, del Codice prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i rafforzamenti tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005;

VISTO che in data 29 dicembre 2005 il Garante per la protezione dei dati personali, su richiesta di Comuni e Comunità Montane, ha adottato un provvedimento generale avente ad oggetto "Nuovi trattamenti" di seguito indicati:

- a. **Dati sulla salute trattati da Comuni nelle attività di Protezione Civile**, consistenti in dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati nell'ambito delle competenze che la legge demanda ai Comuni in materia di protezione civile;
- b. **Conferimento di onorificenze e ricompense**, in ordine al trattamento di dati sensibili e giudiziari finalizzato al conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché al rilascio e alla revoca di autorizzazioni o di abilitazioni, di concessione di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri;
- c. **Agevolazioni tributarie** si individuano ulteriori dati sensibili, oltre quelli individuati nella scheda n. 20, in materia di concessione, liquidazione, modifica o revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti per abilitazioni, ivi inclusi i finanziamenti in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
- d. **Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico** consistente nel trattamento di dati personali sensibili per attività ricreative o di promozione della cultura dello sport, ovvero per l'uso di beni immobili o per l'occupazione di suolo pubblico;
- e. **Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato**, consistente nel trattamento di dati sensibili nell'ambito delle competenze che la legge demanda per l'iscrizione in albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato o per riconoscere titoli abilitativi previsti dalla legge (art. 68, comma 2, lett. g) del Codice);

VISTO che inoltre, in data 10 maggio 2006, il Garante ha espresso parere favorevole sulla scheda, predisposta dall'Unione statistica dei comuni italiani (USCI), riguardante i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli Uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

RITENUTO di provvedere, riportando gli elementi considerati dal Garante nei citati pareri del 29 dicembre 2005 e del 10 maggio 2006, in forma di schede – strutturate secondo gli schemi dell'ANCI;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione...*(all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune; nel periodico edito dal Comune; mediante affissione presso...)*;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezioni fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

VISTI gli articoli 48, 49, 107, 124, 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. **52 del 12 APRILE 2010**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- Di **adottare** lo schema del **“REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI”** che sub **“A”** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituito come segue:
 - da n. **05 (CINQUE)** articoli;
 - da **41 (QUARANTUNO)** schede **allegate**.
- Di **deferire** il relativo schema al Consiglio Comunale per il prosieguo di competenza.

VISTO il **“REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI”** che sub **“A”** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituito come segue:

- da n. **05 (CINQUE)** articoli;
- da **41 (QUARANTUNO)** schede **allegate**.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del predetto regolamento;

DELIBERA

1. Di **approvare** in ogni sua parte il seguente **“REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI”** che sub **“A”** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituito come segue:
 - da n. **05 (CINQUE)** articoli;
 - da **41 (QUARANTUNO)** schede **allegate**.
2. Di **rendere** la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Il Presidente dà lettura della proposta.

Indi, il Presidente preso atto che nessun ulteriore intervento viene richiesto pone a votazione la proposta in esame.

Presenti e votanti n. 10. Voti favorevoli n. 10, espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione su riportata;

VISTO che su detta proposta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, **il Responsabile dell'Area AMMINISTRATIVA, ha espresso parere favorevole, per la regolarità tecnica, (Allegato "B");**

VISTO il parere favorevole **del 03 MAGGIO 2010, Rep. n. 03** che sub "C" si allega alla presente per farne parte integrante, espresso dal Revisore Unico dei Conti **Rag. PRUITI Giuseppe**, nominato con deliberazione consiliare **n. 02 del 17 marzo 2008;**

VISTE le leggi regionali 3.12.1991, n. 44; 11.12.1991, n. 48; 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO di dover accogliere quanto proposto;

VISTO l'esito della votazione su riportato,

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta,

DELIBERA

di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione su riportata ed avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI".

Successivamente e con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10 espressi, mediante scrutinio palese, per alzata e seduta,

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 3.12.1991, N. 44, , stant e l'urgenza di provvedere in merito.